

## ACCORDO QUADRO

Tra

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (C.F. 97231970589 – P. IVA 08183101008), di seguito denominato “CREA”, con sede legale in Roma, Via della Navicella 2/4, in persona del proprio Legale Rappresentante e Presidente Prof. Andrea Rocchi;

E

Il **Comune di SPOLETO** (C.F. 00316820547), di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza del Comune n. 1 - Spoleto (PG), in persona del proprio Legale Rappresentante e Sindaco, Dott. Andrea Sisti;

(in prosieguo anche dette congiuntamente Parti)

### *Premesso che*

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- a) è un Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) e dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- b) è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, essendo in particolare specializzato in importanti settori scientifici quali: climatologia e meteorologia, entomologia e patologiavegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio e agronomia e avendo, inoltre, competenze scientifiche nelle principali filiere agricole: zootecnia, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicola, florovivaistica, colture industriale e legno;
- c) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- d) sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- e) è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore di imprese del settore agricolo,

forestale, ittico e agroindustriale. Tra i Centri di ricerca del CREA insiste un centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA), con sede amministrativa in Rende (CS) e diverse sedi scientifiche, tra le quali una in Spoleto, Via Nursina 2. La sede di Spoleto possiede anche un'azienda sperimentale, situata in località Collececco (comuni di Spoleto e di Castel Ritaldi) ove sono presenti una sede e oliveti sperimentali e collezioni varietali per un totale di circa 350 genotipi.

Il Comune di Spoleto:

- a) include un comprensorio particolarmente colpito dagli eventi sismici del recente passato ed è pertanto annoverato tra i territori destinatari delle “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) che hanno disposto che parte delle risorse nazionali stanziata per l’attuazione del “Piano Nazionale per gli investimenti Complementari” al PNRR, tramite il “Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, siano giustamente destinate ad interventi di recupero, riqualificazione e rilancio delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- b) è annoverato tra i territori compresi nel c.d. “cratere sismico” del Centro Italia del 2016, per i quali l’Agenzia per la Coesione Territoriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud) ha finanziato interventi per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria da attuare interamente all’interno dei territori del cratere sismico;
- c) è inserito nella Fascia Olivata Assisi-Spoleto riconosciuta dal MASAF quale paesaggio Rurale Storico Nazionale e riconosciuto nei Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La Fascia Olivata Assisi-Spoleto è stata infatti il primo territorio italiano inserito nel programma GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) della FAO, con l’accoglimento della candidatura sostenuta dal Comitato promotore della “Fascia olivata da Assisi a Spoleto – verso la candidatura Unesco”,
- d) aderisce alle “strade dell’olio” e alle “città dell’olio” per stimolare le attività di divulgazione della cultura dei paesaggi olivicoli e della cultura dell’olio quale cibo del benessere al fine di stimolare l’oleoturismo ed il turismo scientifico.
- e) in seguito agli eventi sismici che hanno interessato il comprensorio comunale, ritiene urgente promuovere azioni volte al rilancio e allo sviluppo del territorio, in sinergia con il sistema delle Istituzioni, delle Organizzazioni e delle imprese e che, in particolare, la collaborazione con il CREA possa rappresentare un volano fondamentale per realizzare nuove azioni di trasferimento tecnologico e di accelerazione dell’innovazione, integrando il sistema della ricerca con il sistema imprenditoriale territoriale;

Le Parti congiuntamente ritengono che il rilancio dei territori interessati dai recenti eventi sismici possa derivare anche dalla condivisione e dall’integrazione del know-how, in termini di competenze scientifiche e tecnologiche, tra il sistema della ricerca pubblica, gli Enti locali e il sistema imprenditoriale.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito indicato come “Accordo”).

#### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni volte alla promozione di percorsi integrati di riqualificazione, valorizzazione e rilancio del territorio spoletino.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottati sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

### **Art. 3 – Azioni programmatiche**

Il Comune ed il CREA, anche tramite il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo quadro, intendono collaborare sviluppando le seguenti azioni programmatiche:

- a) promuovere la cultura scientifica, tecnologica e tecnica anche ai fini della valorizzazione e rilancio del territorio spoletino;
- b) sviluppare attività formative e divulgative in collaborazione con le Università e gli ITS;
- c) promuovere attività di ricerca e di informazione per gli operatori del settore oleario ed olivicolo del territorio;
- d) promuovere collaborazioni e attività in altri settori di reciproco interesse concordati tra le Parti.

### **Art. 4 – Accordi Esecutivi**

Le Parti procederanno all'attivazione di quanto previsto dall'Accordo mediante la stipula, di volta in volta, di specifici contratti e/o convenzioni operative (di seguito indicati come "Accordi Esecutivi") in cui saranno disciplinati gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative predette.

Ogni Accordo Esecutivo, redatto secondo le disposizioni della normativa vigente, sarà approvato e sottoscritto dagli Organi competenti delle Parti. Per ogni Accordo Esecutivo saranno inoltre individuati un responsabile per ciascuna delle Parti.

L'adesione al presente Accordo Quadro, in ogni caso, non genera alcun obbligo per le Parti di stipulare Accordi Esecutivi di cui sopra.

Gli Accordi Esecutivi dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

Le attività disciplinate dalle dagli Accordi Esecutivi avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Agli Accordi Esecutivi possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

### **Art. 5 - Comitato di indirizzo strategico**

Con l'Accordo è istituito un comitato paritetico (di seguito indicato come "Comitato di **indirizzo strategico**") composto da quattro, due per ciascuna delle Parti, nelle persone di:

- Il Presidente Prof. Andrea Rocchi e il Dott. Alberto Cavazzini per il CREA;
- Il Dirigente del Dipartimento n. 7 - Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili Arch. Sara Spitella e il Responsabile di Posizione Organizzativa nel Dipartimento n. 3 Marketing Territoriale, l'innovazione imprenditoriale ed il turismo 4.0 per la valorizzazione dell'economia locale Dott.ssa Silvia Ranucci - per il Comune.

Il Comitato di indirizzo strategico individuerà di volta in volta le forme e le modalità di attuazione dei diversi aspetti di collaborazione e di realizzazione dei programmi di reciproco interesse, alla base di possibili Accordi Esecutivi.

Il Comitato di indirizzo strategico, tra gli altri, avrà il compito di favorire il perseguimento e garantire l'attuazione degli impegni dichiarati dalle Parti nell'Accordo e fungere da raccordo tra le istanze delle Parti. Il Comitato di indirizzo strategico si riunirà in base alle esigenze rilevate dai suoi membri.

#### **Art. 6 - Oneri finanziari**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dagli Accordi Esecutivi di cui all'art. 4.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati, in esecuzione di quanto previsto dagli Accordi esecutivi. Le risorse per il finanziamento dei singoli accordi attuativi saranno definite dalle parti in sede di stesura delle stesse e/o potranno derivare da eventuali finanziamenti provenienti dai Ministeri, dalla Commissione Europea, o ad altri soggetti esterni interessati.

#### **Art. 7 - Proprietà intellettuale**

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore, durata e recesso**

L'Accordo ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo nuovo accordo espressamente approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno motivatamente recedere dall'Accordo mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi col rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito delle convenzioni attuative, che devono comunque essere portati a compimento.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe le Parti.

## **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare come confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 nonché dalle indicazioni del Garante della Privacy. I dati saranno trattati dalle "Persone Autorizzate al trattamento dei dati" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.

Per tutti gli altri trattamenti di dati personali relativi ai singoli progetti, agli ambiti di competenza, ai ruoli delle Parti nonché alle stesse finalità e modalità di trattamento, troveranno maggiore specificazione negli accordi esecutivi di cui all'art. 4.

Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it); il Responsabile protezione dati nominato dal Comune di Spoleto è contattabile al seguente indirizzo: [dpo@comune.spoleto.pg.it](mailto:dpo@comune.spoleto.pg.it)

## **Art. 10 (Tutela della sicurezza)**

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*"), le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

## **Art. 11 – Foro competente**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Accordo, il Foro competente sarà quello competente per materia e per territorio.

## **Art. 12 – Forma dell’atto e imposte**

Il presente Accordo, redatto in unico originale, è stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 2-bis della l. n. 241/90 ed è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. È soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, del DPR 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è pattizamente a carico del Comune.

**Per il Comune di Spoleto**

**Il Sindaco**

**Dott. Andrea Sisti**

**Per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria**

**Il Presidente**

**Prof. Andrea Rocchi**